

STATUTO

**COOPERATIVA DON LUIGI
DELL'ARAVECCHIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
SIGLABILE COOPERATIVA
DON LUIGI**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA N. PALLI 43

Numero REA: VC - 155170

Codice fiscale: 01665670020

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-04-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" del repertorio n. 23.516/14.110
STATUTO SOCIALE

Art. 1 – Costituzione

E' costituita una società cooperativa denominata **"Cooperativa Don Luigi dell'Aravecchia società cooperativa sociale"** siglabile **"Cooperativa Don Luigi"**.

Art. 2 – Norme applicabili

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro un anno dalla data in cui si è determinato il superamento dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.

Art. 3 – Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Vercelli all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 4 – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050

Art. 5 – Scopo

La cooperativa ha scopo mutualistico, svolge la propria attività senza fini di speculazione privata e persegue l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche sociali e professionali, operando nell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo italiano e mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Art. 6 – Oggetto

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché mediante la gestione di servizi socio-

sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo 1 lett. a) della precitata legge 381/1991.

Ciò sarà compiuto soprattutto con attività produttive, per realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente e/o fisicamente svantaggiate.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- aziende agricole in proprietà od in affitto;
- attività di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli prodotti in proprio od acquistati;
- lavorazioni agricole a favore di terzi con propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato e di impianti sportivi;
- produzione, assemblaggio e confezionamento;
- attività di trasporto, traslochi, pulizia ambienti e raccolta di materiali;
- attività di restauro e di falegnameria;
- vendita all'ingrosso e al minuto di mobili, di articoli da rigattiere e di oggetti artigianali e da arredamento;
- lavori edili e servizi cimiteriali;
- attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività turistico ricettive;
- presidi socio – assistenziali;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria;
- servizi domiciliari di assistenza;
- attività e servizi di riabilitazione;
- attività di formazione e qualificazione professionale;
- attività di organizzazione di eventi con finalità sociali;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale ai fini dell'accoglienza di persone in stato di disagio o bisogno;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni in favore delle persone disagiate.

La società potrà pure compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie e/o utili per il raggiungimento dello scopo sociale, con espressa esclusione delle attività di intermediazione mobiliare e finanziaria nei confronti del pubblico.

Essa potrà assumere partecipazioni anche azionarie in altre società od imprese, che abbiano oggetto analogo od affine o comunque connesso al proprio, purchè la detta attività venga svolta in via meramente strumentale.

Essa potrà inoltre, sempre in via strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale, stipulare mutui, concedere garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni, anche a favore di terzi escluso comunque l'esercizio dell'attività bancaria ed assicurativa.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 7 – Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 8 – Numero e categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci lavoratori svantaggiati che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, che abbiano scopi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 8 bis – Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione

possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

Art. 8 ter – Soci lavoratori svantaggiati

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Art. 8 quater – Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 9 – Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, nazionalità e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- per il socio persona fisica, l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;
- la dichiarazione di conoscenza e accettazione del presente statuto e del regolamento interno.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei

rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 10 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci (comprensivo, eventualmente, anche dei propri riferimenti telefonici e/o di telefax e/o di posta elettronica), per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio provvedere a tale comunicazione nonché provvedere, altresì, alla comunicazione di eventuali successivi cambiamenti, a mezzo comunicazione scritta.

Art. 11 – Quote

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 12 – Cessione delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 13 – Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 14 – Recesso

Il diritto di recesso compete:

- nei casi previste dalle norme sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili;
- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- in caso di trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 15 – Esclusione del socio

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento, se esistente, o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;

L'esclusione sarà deliberata anche nei confronti del socio cooperatore:

1. che non ottemperi alle deliberazioni dell'assemblea e dell'organo amministrativo legalmente prese;
2. che non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo verso la società. In questo caso il socio inadempiente deve essere invitato a mettersi in regola e la sua esclusione potrà aver luogo soltanto dopo trascorsi trenta giorni dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
3. che in qualunque modo danneggi, moralmente o materialmente, la società o fomenti dissidi o disordine tra i soci;
4. che senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività concorrenti o contrastanti con quelle della società.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 17.

Art. 17 – Liquidazione della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Qualora l'avente diritto non ne faccia richiesta entro il termine di cui sopra, il controvalore della quota si intenderà acquisito definitivamente a riserva indivisibile della società.

Art. 18 – Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di euro 100,00 (cento).

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione.

I soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

Art. 20 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito:
 - 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale;

- c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo;
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.

Art. 21 – Capitale sociale

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Art. 22 – Divieti

È fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. Il bilancio dovrà essere approvato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, ove la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 24 – Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento redatto e approvato ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma c.c., con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale
- emissione di quote di sovvenzione

Art. 25 – Utili

L'assemblea che approva il bilancio, successivamente alla eventuale delibera sulla distribuzione dei ristorni a norma dell'articolo precedente, delibera sulla distribuzione degli utili e provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge; eventualmente:

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 26 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;

c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d) le modificazioni dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 27 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19.

Art. 28 – Metodo collegiale

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

Art. 29 – Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se

nominato, o da un numero di soci che siano titolari di almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

La convocazione è effettuata mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

L'assemblea dei soci può svolgersi in più luoghi, audio e o video collegati, anche esclusivamente e senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta solo da altri soci, delega che dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea assunta a maggioranza dei presenti. Il voto deve, comunque, essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 30 – Amministrazione

L'amministrazione della società spetta a un consiglio di amministrazione, composto da tre o più membri, secondo quanto determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori possono anche non essere soci, salvo quanto previsto all'articolo 2542, terzo comma, c.c.

Vale il disposto dell'articolo 2383, secondo comma, cc. È ammessa la rieleggibilità.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a

sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.. Nel frattempo, il Consiglio gestirà soltanto gli affari strettamente urgenti ed ordinari.

L'organo di controllo, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato l'organo di controllo, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 31 – Decisioni del consiglio di amministrazione

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto infra previsto, possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori; la relativa documentazione è conservata dalla società.

Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale nei seguenti casi:

- quando abbiano ad oggetto la redazione del progetto di bilancio ovvero dei progetti di fusione e di scissione, ovvero la delibera di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del codice civile;
- quando abbiano ad oggetto le altre materie di cui all'articolo 2544, primo comma, codice civile (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci);
- quando ne sia fatta richiesta da almeno uno degli amministratori in carica;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

In tali casi il presidente convoca il consiglio di amministrazione mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova

dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima; in tale ultimo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo telegramma. Nell'avviso vengono fissati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica, nonché i sindaci effettivi, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto delle condizioni previste all'articolo 29 per le riunioni assembleari.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione assunte in forma collegiale si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 32 – Competenze degli amministratori

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, senza eccezione alcuna, salvo quelli che la legge o lo statuto, riservano espressamente ai soci.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi membri, anche disgiuntamente, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c.. Non possono, inoltre, essere delegati i poteri di cui all'articolo 2544, comma primo c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro otto giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 33 – Rappresentanza

La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione e, nei limiti dei poteri loro attribuiti, ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli istitutori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 34 – Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 35 – Organo di controllo

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

L'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, salvo diversa decisione dei soci. In tale ultimo caso, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, i componenti l'organo di controllo devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento; esercita, inoltre, la revisione legale dei conti sulla società quando l'assemblea non abbia provveduto alla nomina di un revisore.

Per il funzionamento e la retribuzione valgono le norme di legge.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale, questi deve essere iscritto nell'apposito registro.

Il compenso del revisore è determinato dai soci al momento della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci a norma di legge.

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme di legge in materia.

Art. 36 – Regolamento

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea che delibererà con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 37 – Scioglimento e liquidazione

La società, oltre che per le cause previste dalla legge, si scioglie:

- nell'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del presente statuto.
- nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 8 del presente statuto.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinando:

- il numero dei liquidatori;
- le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori;

- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 38 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio presso la quale è iscritta la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni, ad istanza della parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

L'organo arbitrale dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.

L'arbitrato sarà irrituale e caratterizzato da quanto segue:

- 1) La decisione dovrà essere succintamente motivata.
- 2) L'arbitrato sarà di diritto.
- 3) Dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.
- 4) L'istruzione probatoria è regolata dall'organo arbitrale secondo sue proprie regole purché sia rispettato il principio che alle parti devono essere date eguali opportunità probatorie.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al provvedimento arbitrale saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'organo arbitrale.

Le parti autorizzano espressamente l'organo arbitrale a determinare il corrispettivo della propria prestazione.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quello promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 39 – Requisiti mutualistici

La cooperativa è retta dai requisiti mutualistici già citati negli articoli precedenti e qui di seguito riepilogati e ribaditi:

- divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- divieto di remunerare, ove previsti, gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 40 – Disposizioni finali

Per quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni previste dal codice civile, dalle leggi speciali, nonché ogni altra disposizione di legge in materia.

All'originale firmato:

Riccardo Galimberti

Pietro Rondano Notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte - aut. DIR. REG. PIEMONTE n. 75478 del 10/12/2020.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, registrato a Vercelli il 11 aprile 2024 al n.1902 Serie 1T, che si trasmette ad uso del Registro delle Imprese.

Trino lì 22 aprile 2024

All'originale firmato:

Pietro Rondano Notaio